

N. 4293

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1999

Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell’anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone all'attenzione del Parlamento intende estendere il beneficio della contribuzione figurativa, ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva, in favore dei soggetti minorati della parola e dell'udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, beneficio già riconosciuto ai lavoratori privi della vista. La disposizione consente il trattamento paritario di tale categoria rispetto ad altri soggetti portatori di *handicap*, per i quali la

normativa vigente stabilisce già un trattamento più favorevole. Il presente disegno di legge è collegato ad un emendamento presentato al disegno di legge finanziaria per l'anno 2000.

In tale ottica, l'articolo 1 stabilisce il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato dai lavoratori dipendenti minorati della parola e dell'udito.

L'articolo 2 dispone per la copertura finanziaria del relativo onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema pensionistico, ai lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

